Outsiders e insiders della cultura e del campo giuridico: una proposta di incontro tra prospettive nell'ambito della giustizia riparativa

Outsiders and insiders of legal culture and the legal field: a proposal for dialogue between perspectives in the context of restorative justice

Giacomo Franzoso*

DOI: 10.14664/rcvs/272

Riassunto

La costruzione teorica interazionista che Howard Becker ha tracciato in *Outsiders*, sebbene fondata sull'osservazione empirica della "devianza", ha dimostrato la capacità di fungere da ispirazione per intere tradizioni socio-criminologiche. Nel presente contributo, si approfondisce la possibilità di emancipare la costruzione interazionista dai confini della devianza attraverso un dialogo tra le riflessioni di Becker, il dibattito socio-giuridico sul concetto di "cultura giuridica" e la "teoria dei campi" di Pierre Bourdieu. A tal fine, si intende supportare l'elaborazione con un'analisi qualitativa di interviste svolte nell'ambito di una ricerca sulla giustizia riparativa e sui mediatori penali così come istituzionalizzati nel contesto italiano dalla "disciplina organica" contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2022. A nostro avviso, da un simile elaborazione emerge come i concetti di *outsider* e *insider* possano essere applicati proficuamente al fine di approfondire la conoscenza socio-giuridica delle linee di confine tra culture giuridiche e campi in contesti sociali caratterizzati da pluralismo e interlegalità.

Parole chiave: Giustizia riparativa, Cultura giuridica, Teoria dell'etichettamento

Abstract

The interactionist theoretical construction that Howard Becker has drawn in Outsiders, although based on empirical observation of "deviance", demonstrated the ability to serve as inspiration for entire socio-criminological traditions. In this paper, we explore the possibility of emancipating the interactionist construction from the boundaries of deviance through a dialogue among Becker's ideas, the socio-legal debate on the concept of "legal culture" and Pierre Bourdieu's "field theory". To this end, we intend to support this discussion with a qualitative analysis of interviews conducted as part of research on restorative justice and penal mediators as institutionalized in Italy by the "organic discipline" contained in Legislative Decree no. 150 of 2022. In our opinion, such an elaboration shows how the concepts of outsider and insider can be effectively applied to deepen socio-legal knowledge of the boundaries between legal cultures and fields in social contexts characterized by pluralism and interlegality.

Keywords: Restorative justice, Legal culture, Labeling theory

Résumé

La construction théorique interactionniste élaborée par Howard Becker dans Outsiders, bien qu'ancrée dans l'observation empirique de la "deviance", a démontré sa capacité à inspirer des traditions socio-criminologiques entières. La présente contribution, examine la possibilité d'émanciper cette construction interactionniste des limites strictes de la déviance, en mettant en dialogue les réflexions de Becker, le débat

* Università di Parma,
E-mail: giacomo.franzoso@unipr.it

© The Author(s) 2026

sociojuridique sur le concept de "culture juridique" et la "théorie des champs" de Pierre Bourdieu. À cette fin, l'analyse s'appuie sur des entretiens qualitatifs menés dans le cadre d'une recherche sur la justice réparatrice et sur les médiateurs pénaux, institutionnalisés dans le contexte italien par la "discipline organique" contenue dans le décret législatif no 150 de 2022. De ce point te vue, l'analyse montre que les concepts d'outsider et d'insider peuvent être utilement mobilisés pour approfondir la connaissance sociojuridique des frontières entre cultures juridiques et champs dans des contextes sociaux caractérisés par le pluralisme et l'interlégalité.

Mots-clés : Justice restaurative, Culture juridique, Théorie de l'étiquetage

---

1. Introduzione: emancipare l'*outsider* dalla devianza

L'opera di Howard Becker, caratterizzata da un peculiare sguardo sulla realtà e sulle sue dinamiche profonde e apparentemente contraddittorie, si potrebbe paragonare ad un aratro che, nel campo sociologico e criminologico della sua epoca – caratterizzato da una preminenza di approcci positivisti e istituzionali per certi versi ormai "aridi" –, ha tracciato un solco nuovo e fertile per numerose correnti sviluppatesi successivamente, non ultima la criminologia critica (Dino & Rinaldi, 2021). In questo senso, Becker rappresenta un rivoluzionario della sociologia della devianza: la *labeling theory*, la "teoria dell'etichettamento" – denominazione non apprezzata dallo stesso Becker, che preferiva definirla "teoria interazionista della devianza" (2017, p. 209) – ha rappresentato un decisivo cambio di prospettiva sullo studio del fenomeno criminale e più in generale deviante. Essa ha infatti esteso l'orizzonte di ricerca non soltanto alla disobbedienza alle norme statali, ma più in generale a qualsiasi norma, riconducibile a un gruppo sociale, che se violata genera forme di disapprovazione (Becker, 2017). Il risultato primario di questa dinamica di giudizi reciproci è, secondo l'autore, l'applicazione al trasgressore di una specifica etichetta che caratterizza il soggetto come non conforme alla norma del gruppo e pertanto da essa deviante: *outsider*.

La portata euristica, epistemologica ed empirica di questa categoria si è comprensibilmente sviluppata in relazione alla devianza intesa in senso "classico", ovvero in relazione a individui che infrangono regole socialmente accettate, magari espresse attraverso il diritto – penale, soprattutto – e dunque corredate da sanzioni espresse in termini giuridici. Più in generale, l'*outsider* è stato identificato dalle principali correnti che hanno sviluppato l'approccio beckeriano nella figura socialmente disapprovata, marginale, che attua comportamenti che deviano rispetto all'opinione dominante e/o maggioritaria per ragioni di sopravvivenza o resistenza. Sebbene questi filoni abbiano senza dubbio prodotto studi e riflessioni di enorme rilievo e importanza per la teoria criminologica, sociologica e socio-giuridica, il presente contributo muove dalla convinzione che le potenzialità del concetto di *outsider* non si esauriscano nello studio della devianza tradizionalmente intesa, ma che possano proficuamente declinarsi in altri settori in cui gli agenti si muovono interamente nell'ambito della liceità, della legalità e dell'approvazione sociale. In altre parole, ad avviso di chi scrive, il fatto che Howard Becker abbia concentrato le proprie osservazioni empiriche su soggetti facilmente e quasi intuitivamente identificabili come "devianti" – quali i fumatori di marijuana, criminalizzati attraverso un processo cristallinamente descritto in *Outsiders*; o i musicisti di jazz, categoria certo non criminalizzata ma sicuramente ai margini della società "per bene" – non comporta che la categoria di *outsider*, costruita a partire da tali analisi, debba rimanere confinata a questo ambito. In realtà, è lo stesso Becker a suggerire applicazioni più ampie delle considerazioni contenute nell'opera in commento, le quali sono destinate soltanto alla devianza come da lui definita, ma "si applicano alla ricerca e all'analisi sociologica in generale, riaffermando la convinzione che il campo della devianza non è niente di speciale, se non un altro tipo di attività umana da studiare e da capire" (2017, p. 206). La postura interazionista, intrinsecamente critica e decostruttiva, si adatta dunque a qualsiasi contesto sociale: "Le teorie interazioniste della devianza, come le teorie interazioniste in generale, dedicano attenzione al modo in cui gli attori sociali definiscono gli altri e i loro ambienti. Sono particolarmente attente alle differenze di potere nel dare definizioni; al modo in

© The Author(s) 2026

cui un gruppo raggiunge e utilizza il potere per definire come gli altri gruppi verranno considerati, capiti e trattati" (p. 232); sono "un modo di osservare un'area generica dell'attività umana; una prospettiva il cui valore apparirà, se mai, con i progressi nella comprensione di fenomeni precedentemente oscuri" (p. 209). Partendo da questa consapevolezza, diviene possibile emancipare la categoria di *outsider* dal suo contesto di provenienza, aprendo a nuove elaborazioni teoriche – peraltro perfettamente in linea con i suggerimenti forniti dallo stesso Becker circa l'attività di ricerca sociale ne *I trucchi del mestiere* (2007).

Nel presente contributo, sosteniamo che tale emancipazione si possa ottenere mettendo in dialogo le riflessioni beckeriane e altre tradizioni socio-giuridiche non abitualmente associate alla prospettiva interazionista, in riferimento alle quali la contrapposizione delle categorie di *outsider* e *insider* può non solo essere foriera di spunti di osservazione costruttivi, ma anche fungere da "legante" tra elaborazioni eterogenee. In particolare, si valuteranno innanzitutto i possibili legami delle teorie interazioniste con il vasto e complesso dibattito sul concetto di cultura giuridica, a partire dalle elaborazioni di Lawrence Friedman sulle differenze tra cultura giuridica interna ed esterna (1975), passando poi per le più recenti rielaborazioni e le critiche svolte su tale netta suddivisione, per approdare infine al ruolo che tale concetto svolge in relazione ai concetti di pluralismo giuridico e interlegalità, sottolineando come il concetto di *outsider* possa operare come categoria epistemologica comune a tutte queste riflessioni. In secondo luogo, si evidenzierà come l'*outsider* possa assumere un simile ruolo interpretativo anche rispetto alla teoria dei campi di Pierre Bourdieu, da qualche tempo riscoperta dalla sociologia del diritto e costruttivamente applicata per analisi empiriche.

La trattazione, che intende presentare un taglio non soltanto teorico, sarà supportata nei suoi vari passaggi da alcuni estratti provenienti dal materiale di una ricerca empirica di stampo socio-giuridico, che chi scrive sta svolgendo sul tema della giustizia riparativa (da qui in poi GR). Tale materiale è costituito da interviste semi-strutturate compiute con mediatori penali esperti[33] ai sensi del d.lgs. n. 150/2022, contenente una "disciplina organica" che rappresenta la più ampia opera di istituzionalizzazione della GR compiuta in Italia. Non vi è qui lo spazio necessario per descrivere la complessità del dibattito sulla GR che da circa cinquant'anni si sviluppa a livello globale e dalla fine dello scorso secolo in Italia; e nemmeno di un suo macrotema, l'istituzionalizzazione, che rileva in questo contributo[34]. Riteniamo sufficiente affermare che, a nostro avviso, questo campo d'indagine rappresenta l'occasione di mostrare l'applicabilità, mediante il raffronto con altre teorie sociologiche rilevanti, del concetto di *outsider* al di fuori della devianza: in questo caso, all'ambito del progressivo ingresso, attraverso processi di istituzionalizzazione, professionalizzazione e giuridificazione, della GR e dei suoi agenti, i mediatori penali, all'interno della giustizia penale. Elaborata infatti come forma di reazione e adattamento alle insufficienze manifestate dalla giustizia penale "classica" in relazione ad alcune esigenze (Mannozzi & Lodigiani, 2025; Pali e Maglione, 2023; Dignan, 2005; Vianello,

[33] Il campione da cui sono tratti i dati consiste in 8 interviste, tratto da un più ampio *pool* di 31 interviste raccolto nell'ambito di un progetto di ricerca di dottorato volto all'esplorazione dei temi dell'*ethos*, della pratica e della formalizzazione della GR da un punto di vista socio-giuridico. Il contenuto delle interviste è stato elaborato qualitativamente in forma aggregata, attraverso un'analisi testuale approfondita non supportata da strumenti tecnologici specifici, al fine di rilevare il punto di vista degli intervistati sull'istituzionalizzazione della GR, sui suoi rapporti con la sfera penale, e sulle reciproche influenze trasformative. Le interviste sono state opportunamente anonimizzate e identificate ciascuna con la lettera M seguita da un numero, la designazione del genere del mediatore/mediatrice ("m" per il genere maschile, "f" per il femminile), nonché l'indicazione della Regione in cui l'attività del mediatore è principalmente svolta. Nell'individuazione del campione della ricerca, particolare attenzione stata prestata alla rappresentatività territoriale, per cui si è cercato di coinvolgere almeno un mediatore per ogni Regione in cui fosse presente una consolidata attività di GR, riuscendo a coprire nel *pool* complessivo 14 Regioni su 20. Tuttavia, la ristretta selezione dei brani citati è stata orientata da due esigenze: 1) per ragioni di spazio, si è ritenuto possibile citare solo un numero limitato di interviste; 2) nel momento di stesura del presente contributo, l'analisi testuale non era stata completata per tutte le 31 interviste, ma soltanto per un gruppo più circoscritto. Pertanto, si è inteso adottare un criterio di rappresentatività delle opinioni espresse, includendo brani che risultassero efficaci nell'esemplificare dinamiche e opinioni emerse nel più ampio *pool* di interviste.

[34] Per approfondimenti rappresentativi sul tema si rimanda, in ambito internazionale, a Van Ness *et al.*, 2022; Zehr & Toews, 2004. Per il contesto italiano, si rimanda a Mannozzi & Lodigiani, 2025; Mastropasqua, 2025; Parisi, 2025; Bouchard & Fiorentin, 2024; Tramonte, 2023; Patrizi, 2019.

© The Author(s) 2026

2004) – come la riparazione del danno e la considerazione dei bisogni delle vittime di reato – la GR ha ottenuto progressivo riconoscimento da parte del sistema penale in ormai molti Stati del mondo, seppure a varie velocità e in forme diverse, non sempre pienamente in linea con i suoi valori fondamentali (Aertsen & Pali, 2017). Il contesto italiano, avendo di recente conosciuto una piena istituzionalizzazione della GR in ambito penale all'interno della cosiddetta "riforma Cartabia" (d.lgs. n. 150/2022), rappresenta un valido campo d'indagine per le dinamiche interazionali che interessano da un lato l'inserimento nel campo (anche in senso bourdesiano) della giustizia penale di logiche riparative fino a pochi decenni fa ritenute ad essa estranee; e il confronto di culture giuridiche certamente collegate ma dotate di autonomia concettuale e procedurale, che pertanto possono anche entrare in conflitto (Mosconi, 2021). L'esplorazione della prospettiva dei mediatori, attraverso l'utilizzo di strumenti qualitativi, appare – oltre che affine alla metodologia beckeriana – un proficuo punto di partenza per un'indagine di questo genere nel campo della GR.

2. *Outsiders* (e *insiders*) nella cultura giuridica

La prima chiave interpretativa che si intende proporre è quella relativa al concetto di "cultura giuridica". *In primis*, ragionare in termini culturali non sembra essere estraneo alle elaborazioni contenute in *Outsiders*. È infatti lo stesso Becker a riprendere il concetto di cultura – in senso antropologico – delineandolo come elemento caratterizzante di un dato gruppo sociale. Accantonando un uso del vocabolo che si estenda all'intera società, Becker afferma che "il termine, nel senso di un'organizzazione di conoscenze comuni possedute da un gruppo, è ugualmente applicabile ai gruppi più ristretti che formano una società moderna complessa. Gruppi etnici, religiosi, regionali, professionali, tutti quanti si può dire abbiano certi tipi di conoscenze comuni e perciò una cultura" (2017, p. 108). Secondo questo schema, dunque, anche i professionisti del diritto – avvocati, pubblici ministeri, giudici, giuristi accademici, nonché le altre categorie che a vario titolo sono chiamate a presentare dei giudizi in processi giuridici – presentano una propria cultura, che si potrebbe appunto descrivere come cultura giuridica, che si distingue dalla cultura di chi non riveste un simile ruolo. Si instaura in questo modo una dinamica *outsider-insider* tra chi rispettivamente è dentro o fuori al mondo del diritto.

Una simile interpretazione risuona con la costruzione proposta da Lawrence Friedman (1975), che occupandosi specificamente di cultura giuridica la suddivide nettamente in "interna", propria dei membri della società che compiono funzioni giuridiche specializzate, ed "esterna", propria invece della "popolazione generale" (p. 223). Secondo Friedman, è dalla cultura giuridica esterna (degli *outsiders* del diritto) che provengono le istanze normative che necessitano dell'azione (degli *insiders*) della cultura giuridica interna per poter essere convertite in diritto. Sebbene lo stesso autore, in seguito a varie critiche sulla vaghezza del concetto di cultura giuridica, abbia ammesso che tale rigida costruzione abbia una portata più euristica e descrittiva che esplicativa (Friedman, 1997), appare evidente che nel panorama odierno della giustizia il concetto di cultura giuridica necessiti di ripensamento e complessificazione. La giustizia (non soltanto penale) è infatti oggi attraversata, da un lato, dagli interventi di numerosi attori – periti, tecnici, consulenti, funzionari – che si collocano in una zona grigia di questa netta demarcazione tra interno ed esterno; dall'altro, da una moltiplicazione dei sotto-sistemi normativi che disciplinano i vari aspetti della vita.

Un primo passo in questa direzione viene da uno dei maggiori critici della concezione friedmaniana della cultura giuridica: Roger Cotterrell. In *Law, Culture and Society* (2006), da un lato, Cotterrell mette in discussione l'utilità della categoria di "cultura giuridica" se impiegata in senso generale, proponendone una riformulazione come "ideologia giuridica" (p. 89, trad. nostra), la quale presenta diversi vantaggi – tra cui la possibilità di declinarla pluralisticamente. Dall'altro lato, nondimeno, l'autore riconosce che uno spazio di applicabilità a fini empirici ed etnografici risiede nel declinare la cultura giuridica come "modo di descrivere degli insiemi di fenomeni (schemi di pensiero e credenza, schemi di azione o interazione, istituzioni caratteristiche) che coesistono in determinati ambienti sociali, dove le esatte relazioni intercorrenti tra elementi nell'insieme non sono chiari o non sono problematizzati" (p. 88, trad. nostra). Per Cotterrell, operare in questo senso è indispensabile nella sociologia del diritto, in quanto l'universo giuridico,

© The Author(s) 2026

caratterizzato dal pluralismo postmoderno, è attraversato e agito da una molteplicità di "comunità giuridiche" (2006, p. 35, trad. nostra) che si sovrappongono, interagiscono e applicano norme particolari in specifici contesti. A ben vedere, la proposta di Cotterrell armonizza con l'uso del concetto di cultura suggerito da Becker: tuttavia, ciò che Cotterrell designa con lo sfaccettato concetto di "comunità", è da Becker identificato semplicemente come "gruppo sociale". In effetti, è Cotterrell a trasferire in termini socio-giuridici la relativizzazione interazionistica proposta da Becker: "Se, tuttavia, le comunità appaiono diversamente nelle differenti prospettive degli '*insiders*' e '*outsiders*', il collegamento tra diritto e comunità suggerisce che anche il significato giuridico è un fatto di prospettiva. Ogni comunità potrebbe avere la propria soggettiva interpretazione giuridica e apparire come un oggetto nella interpretazione giuridica di altre comunità" (Cotterrell, 2006, p. 68, trad. nostra). Sebbene riferendosi specificamente alla dimensione della devianza, Howard Becker arriva a conclusioni simili, riconoscendo che qualsiasi cultura può essere oggetto di una frammentazione fondata sulla moltiplicazione di punti di vista: "Le persone che praticano attività considerate come devianti hanno un tipico problema: il loro modo di vedere quanto fanno non è condiviso dagli altri membri della società. […] Dove le persone che praticano attività devianti hanno l'opportunità di interagire tra di loro, è probabile si sviluppi una cultura costruita intorno ai problemi emersi dalle differenze tra la loro definizione di ciò che fanno e la definizione sostenuta da altri membri della società. Essi sviluppano prospettive su di loro, sulle loro attività devianti e sulle loro relazioni con altri membri della società. […] Poiché queste culture operano all'interno della società, e da essa si distinguono, vengono spesso denominate sottoculture" (Becker, 2017, p. 109). Se ampliassimo il concetto di devianza in modo da ricomprendere anche quelle prospettive che, in un certo contesto – ad esempio professionale – si allontanano dalla visione considerata dominante, ecco che questa considerazione diverrebbe applicabile anche in ambito giuridico.

Un altro eminente esponente del dibattito sulla cultura giuridica, David Nelken, ha sviluppato questa categoria al fine di disambiguarla e "purificarla" dalle criticità che la affliggono. In tal senso, Nelken sottolinea la necessità di distaccare il concetto di cultura giuridica da quello di Stato nazione, imposta dalla constatazione che "il presupposto di un'unità nazionale coerente di cultura giuridica è stata specialmente fuorviante nei molti luoghi del mondo caratterizzati da pluralismo politico, sociale e giuridico e ordini normativi basati sulla religione e/o la cultura in competizione tra loro" (Nelken, 2016, p. 48, trad. nostra). Così facendo, è possibile rendersi conto della distanza che intercorre tra la cultura giuridica e l'ambiente sociale in cui essa si sviluppa, evitando argomentazioni isomorfistiche e semplificatorie (Nelken, 2016); e al contempo realizzare che esistono molteplici "unità" di cultura giuridica, che a livello locale potrebbero essere addirittura la singola "corte locale, l'ufficio del pubblico ministero o il consultorio dell'avvocato" (Nelken, 2004, p. 3). Tra l'interno e l'esterno di queste unità, può configurarsi uno iato – in termini di cultura giuridica – assai rilevante e con notevoli implicazioni pratiche.

Considerando che l'autore evidenzia la portata valoriale della cultura giuridica (Nelken, 2016), è interessante notare come simili intuizioni siano ravvisabili già in *Outsiders*, laddove Becker argomenta, da un lato, come i valori orientino l'operato degli agenti che applicano quotidianamente norme; ma dall'altro riconosce che le norme specifiche, cioè quelle costruite in relazione ad una situazione problematica che emerge tipicamente nella quotidianità, possono variare, pur se ispirate agli stessi valori di fondo. Le norme, dunque, non dipendono direttamente dai valori, ma sono da essi influenzate, specialmente quando si verifica un conflitto tra valori (Becker, 2017).

Sebbene l'analisi svolta da Nelken si soffermi sulle implicazioni a livello macro – in relazione alla comparazione giuridica transnazionale – e meso – in relazione alla distanza tra cultura giuridica e cultura "generale" –, la sua constatazione che, in misura sempre crescente, la cultura giuridica stia diventando un fenomeno "relazionale" (Nelken, 2004, p. 7) permette di spingere la riflessione a livello micro, in riferimento alle relazioni che intercorrono tra individui che operano in ambito giuridico e le "sottoculture" giuridiche di cui sono portatori. La chiave interpretativa che permette di operare questo passo ulteriore potrebbe risiedere nella categoria di "interlegalità", ovvero quella situazione che interessa l'intero universo giuridico in cui "differenti spazi giuridici operano simultaneamente su scale diverse e da diverse posizioni interpretative"

© The Author(s) 2026

(De Sousa Santos, 1987, p. 288, trad. nostra), intersecandosi e interagendo reciprocamente. L'interlegalità, costituendo la "controparte fenomenologica del pluralismo giuridico", diventa essenziale per comprendere il diritto postmoderno, caratterizzato da "legalità porosa" o "porosità legale" e "molteplici reti di ordini giuridici che ci forzano a costanti transizioni e sconfinamenti" (*Id.*, p. 298, trad. nostra). Integrando questa ulteriore prospettiva, diviene possibile liberarsi dall'impressione che i vari gruppi sociali/comunità, ciascuno portatore di una (almeno parzialmente) diversa (sotto)cultura giuridica costituiscano microcosmi interamente separati e soltanto episodicamente confliggenti. Questi ultimi, al contrario, interagiscono tra di loro in modo complesso, attraverso dinamiche sia consensuali che conflittuali, talora sovrapponendosi e intersecandosi, rimodulando così costantemente la relazione dialettica *insiders-outsiders*.

Anche la fertile categoria dell'interlegalità ha trovato applicazione in ambito giuridico, ma principalmente (e di nuovo) nel settore comparatistico (Walker, 2022). Rimane dunque aperto il campo d'indagine socio-giuridico a livello micro, da esplorare al fine di valutare come queste categorie interagiscano nella prassi, sotto una lente interazionista. Ad esempio, come intendiamo proporre in questa sede, nel settore della giustizia penale nel momento in cui decide di integrare una cultura solo in parte sovrapponibile alla propria, ovvero quella caratterizzante la GR.

Secondo una diffusa opinione, la cultura propria della GR, o "cultura riparativa", presenta caratteristiche peculiari – talora contrapposte – rispetto alla cultura giuridica della giustizia penale tradizionale, e pertanto può essere da essa tenuta almeno parzialmente distinta (Aertsen & Pali, 2017; Mosconi, 2000). Nondimeno, la cultura riparativa evolutasi nell'Occidente conserva dei legami con la giustizia penale, in quanto si è sviluppata inizialmente all'interno dei suoi confini pur se in risposta a insufficienze della penalità classica (Mannozzi & Lodigiani, 2025; Vianello, 2004; Mosconi, 2000). Nel corso del tempo, la GR e i suoi attori – i facilitatori/mediatori – ha trovato progressivo riconoscimento nei sistemi di giustizia penale di molti Paesi, con diversi gradi di autonomia e indipendenza. In questo contesto, è stato già riconosciuto come la cultura giuridica di riferimento sia centrale nell'analisi dei processi di istituzionalizzazione della GR (Díaz Gude & Navarro Papic, 2020). Tuttavia, minor attenzione è stata data alla posizione soggettiva dei mediatori (cfr. Paul & Dunlop, 2014). Questa figura, in un assetto informale – cioè in assenza di forme di istituzionalizzazione – si configura come un *outsider* del diritto penale, un rappresentante di una particolare cultura giuridica esterna che favorisce la gestione di conflitti (penalmente rilevanti o meno) attraverso modalità tendenzialmente estranee a quelle del diritto penale. In un assetto istituzionalizzato – come quello italiano –, invece, il mediatore diviene un *insider* della giustizia penale, un rappresentante della cultura giuridica interna, in quanto agente del sistema, pur manifestando una cultura differente e ritenuta più ampia: "*Io sono del parere che la riparazione […] nella sua accezione valoriale non possa essere ristretta e, diciamo, costretta solo nell'ambito della politica criminale e della politica penale strettamente intesa*" (M7m, Puglia).

Ciononostante, spesso il mediatore riconosce il valore culturale della giustizia penale e ne accetta i principi:

"*io non la vedo di base come 'aboliamo il sistema penale a favore della giustizia riparativa' […] cioè secondo me è giusto concedere la complementarietà […] tu devi dare una risposta a livello di società rispetto a un male causato*" (M9f, Piemonte);
"*non che serva la punizione, però il fatto di avere un punto da cui partire alcune volte serve*" (M6f, Veneto).

Nonostante la necessità di adeguarsi ad alcune dinamiche e logiche proprie della cultura giuridica degli agenti che lo circondano (giudici, p.m., educatori penitenziari, ecc.), il mediatore conserva una propria autonomia culturale e procedurale, che esercita quando lo ritiene opportuno:

"*perché magari avevi l'educatore [penitenziario] che ti chiamava e diceva 'sì, però tu mi devi dire come lui è stato in mediazione, se secondo te ha fatto la revisione critica' e tu gli dicevi 'no, ma guarda, io non ti devo dire queste cose qua'. 'Ah, allora voi non mi servite'. Eh no, non siamo la lunga mano della rieducazione*" (M5f, Lombardia);

"*la magistratura ha bisogno di concetti ben definiti, il diritto penale in particolare […], quindi la definizione di accordo è quello che più di tutti ci permette di dire che c'è stata una riparazione in una certa direzione. Però già a noi capita di scrivere*

© The Author(s) 2026

[…] che ci sia stato un esito riparativo […] ma senza la definizione di un accordo, di una definizione di una riparazione materiale, ma esclusivamente simbolica" (M4m, Lombardia).

In questo senso, le logiche della giustizia penale e della GR si influenzano reciprocamente per effetto dell'incontro della cultura giuridica propria del mediatore, informata a principi riparativi anziché retributivi o rieducativi, e quella dell'agente della giustizia penale. Ad esempio, la GR può influire sulla qualificazione del bene giuridico tutelato dalla norma penale:

"*Il tema qui non è se il mediatore pensa che sia giusto o meno il fatto che ci siano certi tipi di reati […]. Il punto è ragionare su quella linea nel momento in cui è stata superata… e anche nel momento in cui è stata messa. […] se il superamento di quella linea viola la tutela i diritti di qualcuno, allora c'è la possibilità di lavorare. […] il punto è: qual è il bene che sto proteggendo?*" (M4m, Lombardia).

In questa complessa rete di relazioni, possiamo affermare che si crei uno spazio di interlegalità, in cui diversi attori agiscono e interagiscono seguendo l'orientamento della propria cultura giuridica. A volte queste interazioni si traducono in conflitti – nonostante la compiuta opera di istituzionalizzazione –, legati alla frizione tra le culture, che il mediatore subisce:

"*sei in una fase comunque, in cui i partecipanti se la stanno giocando processualmente e questo fa eh, perché attiva delle dinamiche che ogni tanto possono anche un po' sovrastare il mediatore… dei giochi tra avvocati, delle strategie legali*" (M5f, Lombardia);

"*nel [giudizio] ordinario non siamo riuscite ad entrare, nonostante abbiamo fatto richiesta […] c'è un po' di resistenza ancora*" (M10f, Sicilia).

In altri casi, si crea invece uno spazio di dialogo tra culture, fondamentale per il buon funzionamento del sistema:

"*il segreto del successo […] è legato proprio al fatto che c'era una stretta collaborazione e una grande fiducia tra noi e la magistratura […] cioè era proprio la giustizia che cercava la riparazione*" (M1f, Calabria).
Questa dialettica, secondo alcuni, potrebbe portare a cambiamenti culturali, sebbene non nel breve periodo:

"*l'auspicio, che in questo momento vedo abbastanza lontano, è che questa onda, diciamo, trasformativa culturale, possa in un certo senso contagiare anche altri contesti*" (M3f, Emilia-Romagna).

3. Teoria dei campi, *outsiders* e "invasioni di campo"

Una seconda tradizione sociologica che mostra un'affinità con la costruzione beckeriana, a nostro avviso, è la cosiddetta "teoria dei campi" formulata da Pierre Bourdieu. Si tratta di una teoria generale, applicabile a qualsiasi ambito dove sia riscontrabile un "campo", così come ampiamente definito da Bourdieu: "un campo è un campo di forze all'interno del quale gli agenti occupano posizioni che determinano statisticamente le loro prese di posizione sul medesimo campo di forze. Tali prese di posizione mirano sia a conservare, sia a trasformare la struttura del rapporto di forze costitutiva del campo" (Bourdieu & Cerulo, 2010, p. 59). Secondo il sociologo francese, ogni campo presenta un linguaggio peculiare e un microcosmo di norme che regolano chi possa entrarvi e come – in altre parole, un proprio "codice d'accesso" (2010, p. 23) – e chi invece debba restare fuori ed essere condannato alla "allodoxia", cioè a essere in errore di percezione circa il riconoscimento delle cose. Gli agenti di un campo impiegano il proprio "capitale", cioè la risorsa personale che permette di "giocare" all'interno del campo (2010, p. 24-25), e sviluppano un "habitus" comune – inteso come quell'insieme di principi generatori di pratiche, schemi di percezione e disposizioni che regolano il quotidiano agire –, il quale è in rapporto con l'esterno del campo sia come elemento strutturante che strutturato. Già a questo livello generale, è possibile notare le somiglianze con la trattazione di Becker,

© The Author(s) 2026

laddove Bourdieu descrive il campo come connotato da confini che separano gli *outsiders* dagli *insiders*. Robert Merton, pur specificando la distanza dall'approccio interazionista, ha d'altronde utilizzato categorie simili per descrivere le dinamiche di costruzione della conoscenza, che tendono a separare *insiders* e *outsiders* di un certo campo epistemologico (Merton, 1972).

Bourdieu ha applicato questo schema interpretativo a numerosi campi, tra i quali spicca quello giuridico (Bourdieu & Rinaldi, 2017). Il campo giuridico, secondo il sociologo francese, è peculiare in quanto si presenta all'esterno come autonomo rispetto ai rapporti sociali e dunque totalmente indipendente dai rapporti di forza che esso sancisce e consacra. Esso inoltre, come altri campi, crea dei confini tra chi è dentro e chi rimane invece fuori, spossessando quest'ultimo dei propri conflitti ed etichettandolo come profano del diritto (p. 82-84 e 91-94). A riconoscere un'affinità tra l'approccio bourdesiano e quello interazionista è proprio Cirus Rinaldi nell'introduzione all'edizione italiana di *Le force du droit*: sia Becker che Bourdieu individuano infatti meccanismi di imposizione di categorizzazioni da parte di un gruppo su un altro, e manifestano una convergenza di obiettivi nella critica dell'*establishment* e delle realtà date e dunque nella "distruzione delle illusioni" (p. 46-48). Le differenze più evidenti tra i due impianti si colgono nelle modalità di sviluppo di simile critica, che passano anche da un diverso approccio metodologico: mentre in *Outsiders* Becker indaga "dal basso" su gruppi sociali emarginati attraverso osservazioni partecipanti di microcosmi soggetti a processi di etichettamento da parte di categorie dominanti, Bourdieu concentra la propria analisi politica e sociologica, fondata sull'osservazione di intere categorie professionali, direttamente sulle dinamiche di potere che le innervano e che permettono la creazione di confini tra campi.

Tuttavia, il campo giuridico non si presenta internamente come compatto e omogeneo, similmente a quanto accade nei processi di costruzione della devianza: in linea con quanto afferma Becker, che descrive dinamiche complesse di conflitto e tolleranza tra gruppi secondo meccanismi di accordo o di competizione (Becker, 2017), Rinaldi osserva che anche per Bourdieu "ogni esito giuridico […]" è "l'esito di una lotta simbolica tra professionisti dotati di competenze tecniche e sociali diseguali, dunque inegualmente capaci di mobilitare le risorse giuridiche disponibili" (Bourdieu & Rinaldi, p. 38). Tuttavia, se all'interno del campo convivono omologie ma anche divisioni, gerarchie, tendenze contraddittorie, ciò che produce "la trascendenza dell'effetto oggettivo e collettivo delle azioni cumulate" è la "struttura del gioco" e non la "semplice aggregazione meccanica" delle azioni degli *insiders*, ed esso riesce a esercitare un effetto omologante rispetto a ciò che sta fuori, e che vuole talora persino sfidarlo (*Id*., p. 121-122). In relazione a questo, Rinaldi sottolinea la distinzione tra "*insider*" e "*outsider claim-makers*", cioè tra gruppi di pressione già interni al processo di *policy-making* in grado di influenzare il decisore, ed esterni, "profani" ad esso e dunque privi di questo potere e intenti ad acquisirlo (*Id*., p. 53-54). A tal fine, questi ultimi possono adottare varie strategie, tra cui quella che chiameremmo "invasione di campo", cioè l'acquisizione progressiva di spazi di espressione interni al campo volti a modificarlo o addirittura a "lacerarlo".

Questo discorso ben si applica all'ambito della GR, e in particolare ai processi di istituzionalizzazione che la interessano. In questo ambito, Bourdieu (*Id*., p. 93-96) descrive acutamente come il campo giuridico agisca sui conflitti che emergono nella società, appropriandosene ed estendendo il proprio dominio inglobando anche forme di risoluzione dei conflitti diverse da quella giudiziaria statale; ciò porta all'istituzione di categorie di professionisti (*insiders*) – in questo caso i mediatori – che sono tenuti ad aumentare il livello di formalismo, escludendo i non esperti. Il campo della GR, che può essere definito "semi-autonomo" in quanto "può generare regole e costumi e simboli internamente, ma è anche vulnerabile a regole e decisioni e altre forze che emanano dal più ampio mondo da cui è circondato" (Moore, 1973, p. 720, trad. nostra), simultaneamente invade quello giuridico ed è da esso invaso. Nel contesto italiano – alla luce di una riforma che ha visto protagonisti quelli che Becker avrebbe chiamato "imprenditori morali", *in primis* il Ministro della Giustizia Marta Cartabia – i mediatori hanno varcato il confine del campo, rispetto al quale un tempo erano *outsiders* e sono ora *insiders* in piena regola. Così, i mediatori – similmente ad altri professionisti della giustizia penale – entrano nell'agone volto all'acquisizione del monopolio sull'interpretazione delle norme che sono tenuti ad applicare, accanto ai magistrati. Ma, come osserva Bourdieu, "l'antagonismo esistente tra i detentori dei diversi tipi di capitale giuridico […] non preclude la complementarietà tra le funzioni e serve infatti da

© The Author(s) 2026

base per una forma sottile di divisione del lavoro di dominio simbolico dal quale gli avversari, obiettivamente complici, traggono vantaggi reciproci" (Bourdieu & Rinaldi, 2017, p. 73-74). Questa ripartizione si conferma nella percezione dei mediatori:

"*se tu questo tipo di paradigma lo vuoi mettere nella giustizia penale, eh, con la giustizia penale tu devi dialogare […]. Allora a me sembra che l'equilibrio sia in premessa decente, nel senso di dire che il giudice non entra nell'esito riparativo […], quindi lui trova un limite, non entra nel contenuto […]. Dopodiché, però, la sua prerogativa di giudice, non è che il mediatore la può diminuire*" (M5f, Lombardia).

L'istituzionalizzazione, dunque, anche se una possibile minaccia per la tenuta di alcuni principi chiave della GR – in quanto l'incontro con la giustizia penale classica può produrre effetti distorsivi (Maglione, 2021) – , viene accettata dai mediatori perlopiù come un cambiamento positivo, se non addirittura necessario:

"*tutto quello che viene dal basso a un certo punto forse ha necessità di essere anche in qualche modo disciplinato, perché poi il rischio invece è che si perda il controllo di questa cosa e che tutto diventi giustizia riparativa […] è importante che ci sia una legge e penso che questa legge sia stata fatta in modo per proteggere da una parte i principi, quelli necessari […] Quindi io penso che con tutte le difficoltà, con tutte le fatiche dei cambiamenti, questa legge permetta un po' di rendere più […] armonica la giustizia riparativa a livello nazionale, perché al momento ci sono differenze enormi*" (M4m, Lombardia).

Nondimeno, rimane la consapevolezza di alcuni effetti collaterali dovuti all'almeno parziale cessione del dominio sul campo:

"[la legge] ha portato degli stravolgimenti, però comunque irrigidisce tutta una serie di cose. Perderemo la dimensione della totale flessibilità, questo sicuro." (M5f, Lombardia);

"*da una parte sicuramente la disciplina ha un po' diciamo riorganizzato e messo a sistema quella che è stata l'esperienza, chiaro, e i programmi. Però dall'altra parte ha anche […], ristretto molto gli ambiti […] tutto ciò che noi facevamo in ambito sociale, in ambito scolastico, in ambito comunitario […] mentre prima mettevamo per esempio nell'oggetto o nel progetto che presentavamo 'sensibilizzazione ai temi della giustizia riparativa' e 'gestione alternativa dei conflitti', per esempio, adesso non lo posso scrivere più in questi termini*" (M10f, Sicilia).

Questo prevalente atteggiamento di accoglienza sembra ricollegarsi anche a un bisogno di riconoscimento, il quale – in un sistema in cui il campo dominante è quello della giustizia penale – passa per il divenire *insiders*, pur mantenendo la propria funzione peculiare:

"*è anche un riconoscimento importante per i mediatori […]. Banalmente il fatto di dire esiste una professione che non è lo psicologo, che non è il giudice, ma che rientra in una funzione di ascolto, secondo me è importante e prezioso*" (M9f, Piemonte).

Istituzionalizzando il campo della GR, si verifica una duplice apertura: da un lato, il campo giuridico penale si apre alle influenze di habitus in precedenza esterni:

"*il procedimento ordinario priva un po' le persone della loro, come dire, volontà… ma è formale, strutturato, la giustizia riparativa ti rimette al centro, rimette al centro l'autore e la vittima*" (M9f, Piemonte);

"*in carcere per me [la GR] ha una funzione importantissima anche proprio per il cambiamento del clima comunitario, perché ragionare intorno alle vittime, parlare di emozioni […] tu ti rendi conto che ragionando di comunicazione assertiva, di ascolto attivo, cioè tu dai anche una mano agli educatori*" (M1f, Calabria).

© The Author(s) 2026

Dall'altro, la GR si espone agli habitus propri del sistema di giustizia penale, il che genera frizioni e conflitti latenti. Questo appare evidente, ad esempio, circa la gestione della dimensione temporale dei procedimenti:

"*può essermi capitato di vedere che c'era un'udienza a breve […] e quindi aver cercato un po' di accelerare o di dare la precedenza a un fascicolo piuttosto che a un altro*" (M4m, Lombardia);

"*ci sono state situazioni dove ovviamente c'era una pressa enorme di arrivare a determinate questioni e noi abbiamo detto 'no, dobbiamo aspettare in primis i tempi delle persone*"' (M6f, Veneto);

"*[gli avvocati] dopo un po' cominciano a guardare il telefono, allora io gli faccio 'eh, lo so, signori avvocati, il tempo per voi è prezioso… Noi invece ce lo godiamo tutto*"' (M1f, Calabria).

Questo conflitto latente interno al campo impone di stabilire un dialogo tra gruppi, al fine di negoziare i rapporti tra *insiders* aventi capitali giuridici diversi:

"*parlavo prima della necessità di un dialogo costante, perché sì è vero che […] il processo ha i suoi tempi, una sua liturgia […]. Ma anche la giustizia riparativa ha bisogno dei suoi tempi*" (M7m, Puglia);

"*pur restando noi sempre molto distanti da altre figure che lavorano con una determinata persona in una direzione, però il dialogo che c'è stato con le educatrici [penitenziarie] e con la psicologa [è stato utile] per capire anche chi sta lavorando con quella persona e cercare di avere un'ottica perlomeno congiunta*" (M9f, Piemonte).

4. Conclusioni: *outsider* come categoria socio-giuridica comune

Il presente contributo ha inteso mostrare, attraverso un percorso teorico supportato da frammenti di ricerca empirica, come la costruzione interazionista beckeriana contenuta in *Outsiders* sia idonea ad essere applicata non soltanto allo studio della devianza tradizionalmente intesa, come la letteratura ha avuto modo di esplorare ampiamente, ma anche ad altri campi d'indagine, in particolare propri della sociologia giuridica. I brevi e sintetici accenni al tema della GR e della sua giuridificazione suggeriscono, ad avviso di chi scrive, che i concetti di *outsider* e *insider*, se sviluppati in dialogo con altri approcci teorici, possono uscire dai propri confini di appartenenza e costituire categorie interpretative *comuni*, utili a descrivere interazioni significative all'interno di campi, sottocampi e gruppi sociali operanti in settori di interesse socio-giuridico. In questa sede, le prospettive proposte a questi fini sono state due – il dibattito sul tema della cultura giuridica e la teoria dei campi –, ma nulla impedisce che altre vengano proficuamente confrontate con la teoria interazionista; anzi, chi scrive auspica che la presente riflessione sia di stimolo in tal senso.

In conclusione, riteniamo che l'approccio sviluppato in *Outsiders*, evidenziando l'importanza di analizzare qualsiasi questione prendendo in considerazione e approfondendo relativisticamente e relazionalmente i punti di vista al contempo di chi sta dentro e fuori dal fenomeno – *outsiders* e *insiders* –, tenendo in considerazione che il confine tra i due (o più) gruppi non è sempre netto ma si determina dinamicamente in processi sociali, sia ancora capace di esplicare un'indubbia utilità epistemologica. Le discipline criminologiche e vittimologiche potrebbero particolarmente beneficiare di una simile costruzione in due direzioni: da un lato, la teoria interazionista potrebbe fungere da "collante epistemologico" e mettere così in dialogo prospettive e teorie divergenti e settoriali senza annullarne le specificità, permettendo altresì la formulazione di impianti interpretativi più complessi e articolati; dall'altro, un ampio impiego di categorie critiche come quelle formulate in *Outsiders* permetterebbe la conservazione, se non la diffusione, di un atteggiamento critico e decostruttivo circa processi di etichettamento, *othering* e creazione di confini tra gruppi sociali.

Il solco tracciato da Howard Becker, lungi dal risultare "interrato" da elaborazioni successive, rimane dunque aperto e fertile, in attesa di accogliere nuovi spunti di ricerca.

© The Author(s) 2026

Riferimenti bibliografici

Aertsen, I., Pali, B. (a cura di) (2017). *Critical Restorative Justice*, Oxford: Hart Publishing.

Becker, H. S. (2007). *I trucchi del mestiere. Come fare ricerca sociale*, Bologna: il Mulino.

Becker, H. S. (2017). *Outsiders. Studi di sociologia della devianza*, Milano: Meltemi.

Bouchard, M., Fiorentin, F. (2024). *La giustizia riparativa*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre.

Bourdieu, P., Cerulo, M. (2010). *Sul concetto di campo in sociologia*, Roma: Armando Editore.

Bourdieu, P., Rinaldi, C. (2017). *La forza del diritto: elementi per una sociologia del campo giuridico*, Roma: Armando Editore.

Cotterrell, R. (2006). *Law, Culture and Society*, Aldershot: Ashgate.

De Sousa Santos, B. (1987). Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law. In *Journal of Law and Society*, vol. 14, n. 3, 279-302.

Díaz Gude, A., Navarro Papic, I. (2020). Restorative justice and legal culture. In *Criminology & Criminal Justice*, vol. 20, n. 1, 57-75.

Dignan, J. (2007). The victim in restorative justice. In Walklate, S. (a cura di), *Handbook of Victims and Victimology*, Londra: Willan Publishing.

Dino, A., Rinaldi C. (2021). *Sociologia della devianza e del crimine*, Milano: Mondadori.

Friedman, L. M. (1997). The Concept of Legal Culture: A Reply. In Nelken, D. (a cura di), *Comparing Legal Cultures*, Londra e New York: Routledge.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*, New York: Russell Sage Foundation.

Maglione, G. (2021). Restorative justice and the state. Untimely objections against the institutionalisation of restorative justice. In *British Journal of Community Justice*, vol. 17, n. 1, 4-22.

Mannozzi, G., Lodigiani, G. A. (2025). *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino: Giappichelli.

Mastropasqua, I. (2025). *Manuale di Giustizia Riparativa e Lavoro sociale*, Roma: Gangemi.

Merton, R. K. (1972). Insiders and Outsiders: A Chapter in the Sociology of Knowledge. In *American Journal of Sociology*, vol. 78, n. 1, 9-47.

Moore, S. F. (1973). Law and social change: the semi-autonomous social field as an appropriate subject of study. In *Law & Society Review*, vol. 7, n. 4, 719-746.

Mosconi, G. (2021). La giustizia riparativa tra funzionalità del diritto penale e alternatività di paradigmi. In *Antigone*, vol. 16, n. 2, 123-158.

Mosconi, G. (2000). La mediazione. Questioni teoriche e diritto penale. In Pisapia G. V. (a cura di), *Prassi e teoria della mediazione,* Padova: Cedam.

Nelken, D. (2016). Comparative legal research and legal culture: facts, approaches, and values. In *Annual review of law and social science*, vol. 12, n. 1, 45-62.

Nelken, D. (2004). Using the concept of legal culture. In *Australasian Journal of Legal Philosophy*, vol. 29, 1-26.

Pali, B., Maglione, G. (2023). Discursive representations of restorative justice in international policies. In *European Journal of Criminology*, vol. 20, n. 2, 507-527.

Parisi, F. (2025). *Giustizia riparativa e sistema penale*, Torino: Giappichelli.

Patrizi, P. (a cura di) (2019). *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Roma: Carocci.

Paul, G. D., Dunlop, J. A. (2014). The other voice in the room: Restorative justice facilitators' constructions of justice. In *Conflict Resolution Quarterly*, vol. 31, n. 3, 257-283.

Tramonte, V. (2023). *Giustizia riparativa. Pratiche, effetti, potenzialità*, Trento: Erickson.

Van Ness, D. W., Strong, K. H., Derby, J., Parker, L. L. (2022). *Restoring justice: An introduction to restorative justice*. Routledge.

Vianello, F. (2004). *Diritto e mediazione. Per riconoscere la complessità*, Milano: FrancoAngeli.

Walker, N. (2022). Legalising inter-legality. In *European Law Open*, n. 1, 216-227.

Zehr, H., Toews, B. (a cura di) (2004). *Critical Issues in Restorative Justice*, New York e Devon: Criminal Justice Press e Willan Publishing.

© The Author(s) 2026